

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## Malattia professionale e riduzione del risarcimento per il vizio del fumo (Cass. n. 27572/2024)

<b>Data pubblicazione:</b>	05/03/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

### Contenuto

Può il vizio del fumo influire sull'ammontare del risarcimento riconosciuto per una malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto?

Questa domanda è stata affrontata in una recente vicenda giudiziaria, riguardante gli eredi di un lavoratore impiegato nello stabilimento siderurgico di Taranto dal 1970 al 1995. L'uomo, a causa dell'esposizione prolungata all'amianto e ad altre sostanze nocive, aveva contratto una grave forma tumorale.

Nei primi due gradi di giudizio, il risarcimento era stato riconosciuto sulla base di due elementi fondamentali:

- La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.**, per non aver adottato adeguate misure di prevenzione;
- Il nesso di causalità** tra l'esposizione lavorativa e la malattia contratta.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato un aspetto cruciale: **l'incidenza del fumo di sigaretta**, vizio del lavoratore, sulla quantificazione del risarcimento.

### LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

#### Nesso causale ed equivalenza delle condizioni

La Corte di Cassazione ha confermato che, in materia di malattie professionali, il nesso causale è regolato dal principio dell'**equivalenza delle condizioni** (art. 41 c.p.). Tale principio stabilisce che

tutti i fattori che hanno contribuito al verificarsi dell'evento devono essere considerati rilevanti, salvo che uno di essi sia autonomo e sufficiente a determinare il danno.

### **Il fumo come comportamento colposo**

Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., il risarcimento può essere ridotto se il danneggiato ha contribuito, con il proprio comportamento colposo, alla produzione del danno. In questo contesto, il vizio del fumo è stato considerato una scelta volontaria e consapevole, configurabile come un **fatto colposo** rilevante ai fini della riduzione del risarcimento.

Nel caso in esame, il tabagismo è stato considerato una **concausa significativa**, ma non sufficiente a interrompere il nesso eziologico tra l'esposizione lavorativa all'amianto e la malattia tumorale. Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro restava primaria.

### **Riduzione del risarcimento**

La Cassazione ha disposto che il risarcimento fosse proporzionalmente da ridurre, tenendo conto del contributo del tabagismo come fattore concausale. Ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello per una nuova quantificazione del danno, in base al grado di incidenza del comportamento colposo del lavoratore.

## **RIEPILOGO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI**

La sentenza della Cassazione ha ribadito alcuni principi chiave in materia di risarcimento per malattie professionali:

- **Equivalenza delle condizioni (art. 41 c.p.):** Ogni fattore che contribuisce al danno è rilevante, salvo che un'unica causa autonoma e sufficiente interrompa il nesso causale;
- **Multifattorialità delle malattie professionali:** In presenza di malattie con cause complesse, il nesso causale deve essere valutato sulla base di una probabilità qualificata, considerando anche dati scientifici ed epidemiologici;
- **Concorso di colpa del lavoratore (art. 1227 c.c.):** Se il danneggiato adotta un comportamento colposo, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto.

## **CONCLUSIONI**

La decisione della Cassazione evidenzia come, nei casi di malattie professionali, sia necessario considerare tutti i fattori rilevanti per la determinazione del risarcimento, inclusi eventuali comportamenti colposi del lavoratore.

Nel caso specifico, il vizio del fumo è stato riconosciuto come una concausa significativa della malattia, comportando una riduzione proporzionale del risarcimento. Tuttavia, la responsabilità

principale del datore di lavoro per la mancata adozione di misure preventive è stata confermata.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.